



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
Via Coazze, 18 – 10138 Torino

Torino, 11 gennaio 2012

Circ. n° 16
Prot. n° 289

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado

TORINO e PROVINCIA

Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali. Indicazioni operative.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti relativi alla valutazione delle domande di inserimento alle graduatorie di terza fascia, si trasmettono le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 1603 del 24.02.2011 del MIUR – Dipartimento per l'istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – compatibili con la procedura in oggetto. Detta Nota è stata pubblicata nella rete intranet ed internet del Ministero in data 24 febbraio 2011 (Normativa-Note). ed è stata emanata in occasione del concorso ai sensi dell'art. 554 del D. Lgs.297/94. Sarà opportuno, comunque, verificare sempre la compatibilità delle istruzioni operative di detta Nota con le disposizione del D.M. 104 del 10.11.2011.

Diploma di maturità

Si richiama l'attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell'elenco alfabetico” titoli di studio per l'accesso a posti di assistente tecnico” di cui all'allegato “C” del D.M. 104 del 10.11.2011. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l'esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.

A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest'ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all'area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.

Una volta accertata la corrispondenza, l'aspirante sarà inserito nella graduatoria d'istituto con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l'accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all'allegato C succitato.

Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.

SP/ac

Ufficio personale A.T.A. – Scuole Paritarie – Segreteria Conciliazione –
Edilizia e Sicurezza – Diplomi – Equipollenze

Funzionario responsabile: Salvatore Pisaniello

☎ 011 4404321 📠 011

4404306  salvatore.pisaniello.to@istruzione.it

Responsabile Istruttoria: Anna Cangelosi

☎ 011 4404352 📠 011 4404306

 anna.cangelosi.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
Via Coazze, 18 – 10138 Torino

.....Non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l'abilitazione all'insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e a posti nella scuola elementare, e/o in procedure riservate, o l'abilitazione all'esercizio professionale.

Attestati di addestramento professionale

Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1).

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Criteri generali di calcolo della durata dei servizi

Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell'inizio e del termine di un periodo di servizio.

Il calcolo va effettuato in base al calendario comune, secondo quanto prescrive l'art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.

Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso. I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

esempio:

- punteggio servizi:

profilo collaboratore scolastica

dal 07/01/06	al 31/08/06	7 m	25 gg
dal 01/07/07	al 31/07/07	1 m	
dal 01/09/07	al 03/09/07		3 gg
dal 01/07/08	al 31/07/08	1 m	_____

Totale mesi 9 m 28 gg

Totale punti: mesi 10 x 0,5 (se trattasi dello stesso profilo)= 5,00

Criteri generali di valutazione del servizio

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell'art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 –

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni,

SP/ac

Ufficio personale A.T.A. – Scuole Paritarie – Segreteria Conciliazione –
Edilizia e Sicurezza – Diplomi – Equipollenze

Funzionario responsabile: Salvatore Pisaniello

☎ 011 4404321 📠 011

4404306  salvatore.pisaniello.to@istruzione.it

Responsabile Istruttoria: Anna Cangelosi

☎ 011 4404352 📠 011 4404306

 anna.cangelosi.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
Via Coazze, 18 – 10138 Torino

legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:

- legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, purché inserito negli elenchi prioritari predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
- DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l'a.s. 2010-2011" purché inserito negli elenchi prioritari predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010.

Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Servizi prestati nelle scuole paritarie

Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica (legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.

Infatti l'attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d'impiego alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Servizi prestati con contratto d'opera -

I contratti di prestazione d'opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di "convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come "dipendente" ma soltanto un obbligo tra le parti .

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d'opera non può essere inteso come "servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato." e quindi esso non va valutato.

Servizi prestati in qualità di LSU e LPU

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 .

Servizi prestati EE.LL.

SP/ac

Ufficio personale A.T.A. - Scuole Paritarie - Segreteria Conciliazione -
Edilizia e Sicurezza - Diplomi - Equipollenze

Funzionario responsabile: Salvatore Pisaniello

☎ 011 4404321 📠 011

4404306  salvatore.pisaniello.to@istruzione.it

Responsabile Istruttoria: Anna Cangelosi

☎ 011 4404352 📠 011 4404306

 anna.cangelosi.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
Via Coazze, 18 – 10138 Torino

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL., cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell'ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

Servizio Militare di leva

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

Servizio Civile

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L'attività, infatti, svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.....(art. 9 del D.lvo 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA, con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

Poste e Telecomunicazioni - Ferrovie dello Stato - Azienda di stato Servizi Telefonici –

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni), 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).

Conservatori ed accademie

Fino all'anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell'ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.

SP/ac

Ufficio personale A.T.A. - Scuole Paritarie - Segreteria Conciliazione -
Edilizia e Sicurezza - Diplomi - Equipollenze

Funzionario responsabile: Salvatore Pisaniello

☎ 011 4404321 📠 011

4404306  salvatore.pisaniello.to@istruzione.it

Responsabile Istruttoria: Anna Cangelosi

☎ 011 4404352 📠 011 4404306

 anna.cangelosi.to@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
Via Coazze, 18 – 10138 Torino

Si conferma invece che, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro MILITERNO

SP/ac

Ufficio personale A.T.A. - Scuole Paritarie - Segreteria Conciliazione -
Edilizia e Sicurezza - Diplomi - Equipollenze

Funzionario responsabile: Salvatore Pisaniello

☎ 011 4404321 📠 011

4404306  salvatore.pisaniello.to@istruzione.it

Responsabile Istruttoria: Anna Cangelosi

☎ 011 4404352 📠 011 4404306

 anna.cangelosi.to@istruzione.it